


Email aziendale e lavoratore licenziato: il Garante Privacy chiarisce i limiti

Data: Invalid Date | Autore: Nicola Cundò



Accesso alla posta elettronica dopo il licenziamento: quando si viola la privacy

Il diritto alla riservatezza delle comunicazioni resta valido anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. A ribadirlo è il **Garante per la protezione dei dati personali**, che nella **Newsletter n. 542 del 29 gennaio 2026** ha stabilito un principio chiave: **l'accesso all'email del lavoratore licenziato, senza adeguate garanzie, costituisce una violazione della privacy.**

Le email rientrano nella corrispondenza privata

Secondo l'Autorità, **contenuti dei messaggi, dati di contatto e allegati** rientrano a pieno titolo nella **nozione di corrispondenza**, tutelata dal **diritto alla segretezza**. Una protezione che trova fondamento non solo nel **GDPR**, ma anche nella **Costituzione**, a salvaguardia della **dignità della persona** e del suo **pieno sviluppo nelle relazioni sociali**.

Il caso: email aziendale ancora attiva dopo il licenziamento

La decisione nasce da un reclamo presentato da un **amministratore delegato** che, dopo una **contestazione disciplinare** e il conseguente **licenziamento**, si è visto **negare l'accesso alla**

propria casella di posta elettronica aziendale, rimasta però attiva.

Il lavoratore aveva correttamente esercitato i propri diritti chiedendo:

- la **disabilitazione dell'account email aziendale**;
- l'**inoltrato dei messaggi** ricevuti nel frattempo verso un indirizzo personale;
- l'attivazione di una **risposta automatica** per informare i mittenti del nuovo recapito.

Richieste formulate ai sensi del **GDPR**, ma rimaste senza risposta.

Email inoltrate ad altri account: pratica illecita

Durante l'istruttoria, il Garante ha accertato che l'azienda:

- continuava a **ricevere le email** indirizzate all'ex dipendente;
- le **inoltrava a un altro account aziendale**.

Una condotta ritenuta **gravemente scorretta**, protrattasi per **circa due mesi**, ben oltre il **limite di 30 giorni** previsto dalle regole interne della stessa società.

Questa gestione ha comportato **accesso e conservazione di comunicazioni anche personali**, in **violazione della normativa sulla protezione dei dati**.

La decisione del Garante e la sanzione

L'Autorità ha:

- ordinato alla società di **consentire temporaneamente l'accesso all'account email** al lavoratore;
- disposto la **successiva cancellazione della casella**, salvo quanto strettamente necessario per la **tutela dei diritti in sede giudiziaria**;
- inflitto una **sanzione di 40.000 euro**.

Nel determinare l'importo, il Garante ha valutato:

- **tipologia e durata delle violazioni**;
- **mancato riscontro** all'istanza di esercizio dei diritti;
- **assenza di precedenti** violazioni privacy da parte dell'azienda.

Cosa devono sapere aziende e lavoratori

Questo provvedimento rappresenta un **precedente importante** per il mondo del lavoro:

- l'**email aziendale non può essere gestita liberamente** dopo il licenziamento;
- è necessario adottare **procedure chiare e limitate nel tempo**;
- vanno sempre garantiti i **diritti dell'ex dipendente** alla riservatezza.